

## **DELIBERAZIONE ASSUNTA DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI (C.N.O.P.) IL 23 APRILE 2005**

### **Il C.N.O.P. riunito in Roma il 23 aprile 2005**

**Esamine** le problematiche concernenti l'ECM in relazione alla Professione di Psicologo;

#### **Premesso che:**

- Il Codice deontologico degli Psicologi Italiani, approvato ai sensi della L.56/89, Capo I, all'Art. 5 così recita: " Lo Psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera...";
- Il Consiglio Nazionale dell'Ordine – art. 28, L. 56/89, comma 6, lett. f), - "esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale";
- L'obbligo all'aggiornamento per tutti gli Psicologi deriva innanzitutto dal Codice Deontologico, e, solo per i dipendenti e/o convenzionati del S.S.N. e/o della Sanità privata accreditata, anche dagli artt. 16 bis e 16 ter del decreto legislativo 501/92 e succ. modif.;

#### **Si rilevano le seguenti criticità per il settore della libera professione:**

- Le Agenzie formative delle Aziende Sanitarie locali organizzano vari eventi formativi gratuiti rivolti ai dipendenti e convenzionati. I liberi professionisti e/o dipendenti da strutture private accreditate non possono di norma accedere a tali eventi e sarebbero conseguentemente costretti a provvedere all'acquisizione dei crediti essenzialmente a proprie spese;
- La completa estensione dell'obbligo di partecipazione al programma E.C.M. ai liberi professionisti, inoltre, necessita preventivamente della individuazione delle prestazioni e delle aree professionali sanitarie e non specificatamente sanitarie, queste ultime evidentemente non soggette all'obbligo formativo E.C.M..

#### **Si auspica pertanto che:**

- Al fine di dirimere la controversia relativa all'eventuale estensione dell'obbligo di partecipazione al programma E.C.M. anche a Psicologi esercitanti unicamente attività libero-professionale, la Sezione "Ordini e Collegi Professionali" della Commissione Nazionale ECM in collaborazione con il C.N.O.P. proceda ad una precisa individuazione ed elencazione delle prestazioni professionali sanitarie effettuate dagli Psicologi;
- Ogni eventuale estensione dell'obbligo di partecipazione al programma E.C.M. anche a Psicologi esercitanti unicamente attività libero-professionale sia comunque limitata a Collegi esercitanti attività sanitaria;
- Per gli Psicologi esercenti attività libero-professionali in aree non sanitarie, il CNOP attivi sistemi di gestione e assegnazione di crediti formativi nonché di verifica degli eventi specifici per tali aree, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 del Codice deontologico in materia di aggiornamento.